

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.

Indicazione del referente del Ministero dello sviluppo economico (nome, qualifica, recapiti):

Liliana Panei – Dirigente della Divisione V - Mercati e infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale della ex DGsaie – 06/47052794 – liliana.panei@mise.gov.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo apporta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2019, alcune modifiche alla normativa nazionale al fine di recepire la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

In particolare l'articolo 25 della citata legge 4 ottobre 2019, n. 117, definisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2019/692/UE e, in particolare, dispone che “*Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 [...] il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.[...]*”.

Il legislatore ha inteso aggiornare la normativa vigente (due decreti legislativi e una legge), che precedentemente avevano dato attuazione alla direttiva 2009/73/CE, al fine di superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

Le modifiche introdotte mirano infatti ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi.

In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

L'intervento è coerente con il programma di Governo e trova la sua *ratio* nella delega al Governo sopra menzionata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte

con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

A tal fine sono state apportate modifiche alla normativa vigente che aveva precedentemente recepito la direttiva 2009/73/CE:

- **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”** – Si fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al d.lgs. 164/2000 e, in particolare, aggiorna la rubrica dello stesso d.lgs., introduce la novellata definizione di “interconnettore” che amplia la definizione vigente comprendendo anche la fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro, e infine aggiorna le competenze di ARERA.
- **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”** - Si fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al d.lgs. 93/2011 e, in particolare, aggiorna la rubrica dello stesso d.lgs., introduce le novellate modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico può concedere, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria e aggiorna le relative competenze del MISE e di ARERA.
- **Modifiche ed integrazioni alla legge 23 agosto 2004, n.239 e s.m.i. recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”** - Si fa presente che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche alla legge 239/2004 e, in particolare, aggiorna le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana - un'esenzione, per 25 anni e per una quota di capacità stabilita, dal diritto di accesso dei terzi, dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
In particolare, sempre lo stesso articolo fissa le modalità e condizioni per l'esenzione nel caso di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori con i paesi terzi esistenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopra illustrato, lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Lo stesso schema dispone all'articolo 2, comma 2, che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non coerenti con le disposizioni dell'emanando decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema di decreto è emanato in attuazione degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 e non apporta modificazioni agli ambiti di competenze regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le disposizioni degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, nonché della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto è emanato al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale pertanto l'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Lo schema di decreto in esame si presenta del tutto in linea con le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee attinenti il medesimo o analogo oggetto e non pendono giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono particolari indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le principali nuove definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle contenute nella direttiva europea 2019/692.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In questo schema di decreto legislativo si è fatto ricorso alla tecnica della novella riguardo alle norme preesistenti e, in particolare, sono state apportate:

- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”
- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”
- Modifiche ed integrazioni alla legge 23 agosto 2004, n.239 e s.m.i. recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento in questione modifica direttamente la legge 23 agosto 2004, n.239, e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, superando di fatto alcune parti degli articoli del decreto legislativo 93/2011, in particolare gli articoli 6 e 29 (che modificavano il decreto legislativo 164/2000) e l'art. 33 (che modificava la legge n. 239/2004).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione degli atti attuativi successivi di natura normativa previsti all'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame cioè la modifica delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per conformarli alle nuove disposizioni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale e non sono necessarie ulteriori elaborazioni.